

Causa C-87/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania)

Data della decisione di rinvio:

15 ottobre 2019

Ricorrente in cassazione:

Hauptzollamt B

Resistente in cassazione:

XY

[OMISSIS]

BUNDESFINANZHOF

ORDINANZA

nella causa

Hauptzollamt B

Convenuto e ricorrente in cassazione

contro

XY

Ricorrente in primo grado e convenuta in cassazione

[OMISSIS]

relativa ad un sequestro per mancanza di licenza d'importazione

la Settima Sezione,

all'udienza tenutasi in data 15 ottobre 2019, ha deliberato quanto segue: **[Or. 2]**

D i s p o s i t i v o

1. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, come modificato dal regolamento n. 2015/870, debba essere interpretato nel senso che ad una persona che importi un quantitativo complessivo di caviale di specie di storione (*Acipenseriformes spp.*) superiore a 125 grammi, in contenitori contrassegnati individualmente, senza presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione, debba essere consentito di conservare un quantitativo massimo di 125 grammi di caviale, purché l'importazione non abbia alcuna delle finalità di cui all'articolo 57, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 865/2006.

Nel caso di risposta affermativa a tale questione:

Se gli esemplari introdotti nel territorio doganale dell'Unione rientrino tra gli oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 anche qualora, al momento della loro introduzione, la persona che li importa dichiari che intende offrirli in regalo ad altre persone dopo l'importazione.

2. Il procedimento è sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni pregiudiziali.

M o t i v a z i o n i

I.

- 1 Nel dicembre 2015, la ricorrente in primo grado e convenuta in cassazione (in prosieguo: la «ricorrente») è entrata nel territorio doganale dell'Unione attraverso l'ufficio doganale dell'aeroporto del convenuto e ricorrente in cassazione (in prosieguo: lo «Hauptzollamt», ufficio doganale principale), utilizzando la corsia verde «niente da dichiarare». Ella ha introdotto sei vasetti di caviale (beluga nero, denominazione latina *Huso Huso*) da 50 grammi ciascuno. Lo Hauptzollamt ha sequestrato il caviale per mancanza di licenza ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del Bundesnaturschutzgesetz (legge federale sulla protezione della natura, [OMISSIS] in prosieguo: il «BNatSchG» [OMISSIS]).
- 2 Il ricorso proposto avverso tale decisione è stato parzialmente accolto. Il Finanzgericht (Tribunale tributario) ha stabilito che è vero che le uova di storione, incluse quelle d'allevamento, sono disciplinate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di

specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie [Or. 3] della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. [OMISSIS] Per importare caviale sarebbe pertanto necessario presentare una licenza di importazione, finora non prodotta. Tuttavia, la ricorrente avrebbe potuto importare due vasetti senza licenza, dal momento che non intendeva utilizzarli per fini commerciali, bensì offrirli in regalo ai propri figli o farne uso personale. L'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato dal regolamento (UE) n. 2015/870 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio [OMISSIS], prevedrebbe un sistema di franchigia che, a determinate condizioni, esenta dall'obbligo di licenza le importazioni a carattere non commerciale di piccole quantità. Secondo il Finanzgericht, escludere completamente tale franchigia in caso di superamento dei limiti quantitativi sarebbe ingiustificato se, nelle circostanze della controversia in esame, niente attestasse trattarsi di un'importazione a fini commerciali. Il sequestro sarebbe pertanto illegittimo, in quanto lo Hauptzollamt non avrebbe lasciato alla ricorrente due vasetti di caviale.

- 3 Contro tale sentenza, lo Hauptzollamt ha proposto ricorso per cassazione («Revision»). A suo parere, in caso di superamento del quantitativo di cui all'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento n. 865/2006, dovrebbe essere sequestrato per mancanza di licenza d'importazione tutta il quantitativo di caviale delle specie di storione introdotto. Inoltre, se il caviale è destinato ad essere offerto in regalo a terzi, non si tratterebbe più di oggetti personali o domestici.

II.

- 4 [Sospensione del procedimento] [OMISSIS]
5 [Ripetizione delle questioni pregiudiziali] [OMISSIS] [Or. 4] [OMISSIS]
6 [OMISSIS]
7 [OMISSIS]

III.

- 8 A giudizio di questa Sezione, nella fattispecie sono applicabili il regolamento n. 338/97 e il regolamento n. 865/2006 (nelle versioni sopra citate). Nell'interpretazione di tali regolamenti sorgono dubbi rilevanti ai fini della controversia.

9 **Diritto dell'Unione applicabile:**

10 Articolo 2, lettera b), del regolamento n. 338/97:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per: «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (...)».

11 Articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97:

«“oggetti personali o domestici”, esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali».

12 Articolo 2, lettera t), del regolamento n. 338/97:

«“esemplare”, qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci (...)».

13 Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 338/97:

«L'allegato B comprende: a) **[Or. 5]**

14 le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve».

15 Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 338/97:

« L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione».

16 Articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 338/97:

«Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione».

Allegato del regolamento n. 338/97:				
	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune

(...)				
ACTINOPTERYGII				Pesci
ACIPENSERIFORMES				STORIONI E PESCI SPATOLA
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
(...)				

18 Articolo 57 del regolamento n. 865/2006:

«1. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita. (...)

2. (...)

3. Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 [Or. 6], non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione.

4. (...)

5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:

a) caviale delle specie di storione (*Acipenseriformes* spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6; (...)

19 **Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (in prosieguo: la «CITES»)]**;

20 Conf. 12.7 (Rev. CoP17) – Conservation of and trade in sturgeons and paddlefish
[Risoluzione Conf. 12.7 (Rev. CoP17) – Conservazione e commercio degli storioni e dei pesci spatola]

(...)

The conference of the parties to the convention [La Conferenza delle Parti della Convenzione]

(...)

2. Recommends, with regard to regulating trade in sturgeon products, that
[Raccomanda, per quanto riguarda la regolamentazione del commercio dei prodotti di storione, che]:

(...)

e) Parties consider the harmonization of their national legislation related to personal exemptions for caviar, to allow for the personal effects exemption under Article VII, paragraph 3, of the Convention and consider limiting this exemption to no more than 125 grams of caviar per person [le Parti considerino l'armonizzazione delle loro normative nazionali in materia di deroghe personali relative al caviale, di modo da consentire l'applicabilità della deroga concernente gli oggetti personali di cui all'articolo VII, paragrafo 3, della Convenzione, e valutino la possibilità di limitare detta deroga ad quantitativo non superiore a 125 grammi di caviale per persona];

(...)

Conf. 13.7 (Rev. CoP17) – Control of trade in personal and household effects
[Risoluzione Conf. 13.7 (Rev. CoP17) – Controllo del commercio di oggetti personali e domestici]

(...)

The conference of the parties to the convention [La Conferenza delle Parti della Convenzione]

(...)

3. Agrees that parties shall: [Concorda che le Parti:]

a) (...)

b) not require export permits or re-export certificates, for personal or household effects which are dead specimens, parts or derivatives of Appendix-II species except: [non richiedano licenze di esportazione o di importazione o certificati di riesportazione per gli oggetti personali o domestici che siano esemplari morti,

parti o prodotti derivati, appartenenti a specie iscritte nell'allegato II, fatta eccezione per:]

(...)

(iv) for the following, where the quantity exceeds the specified limits: [i seguenti esemplari, qualora la quantità ecceda i limiti fissati]

- caviar of sturgeon species (*Acipenseriformes spp.*) – up to a maximum of 125 grams per person whereby the container has to be labelled in accordance [Or. 7] with Resolution Conf. 12.7 (Rev. CoP17); [caviare di specie di storione (*Acipenseriformes spp.*) – fino ad un massimo di 125 grammi per persona, in un contenitore etichettato [Or. 7] conformemente alla Risoluzione Conf. 12.7 (Rev. CoP17);]

(...)

- 21 Annex 1 – Guidelines for interpretation of personal and household effects (...) [Allegato 1 – Linee guida per l'interpretazione di oggetti personali o domestici]

Definition of «personal und household effects» [Definizione di «oggetti personali o domestici»]

8. Specimens must be personally owned or possessed for non-commercial purposes. This excludes use for commercial gain, sale, and display for commercial purposes, keeping for sale, offering for sale or transport for sale. [Gli esemplari devono appartenere o essere posseduti a titolo personale per fini non commerciali. Sono pertanto esclusi gli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita].

(...)

- 22 **Diritto nazionale applicabile:**

- 23 Articolo 51, paragrafo 2, prima frase, del BNatSchG:

«Qualora nell'ambito di un controllo doganale le autorità doganali constataino che esemplari di fauna o di flora sono importati, esportati o riesportati senza le licenze o altri certificati richiesti, tali autorità procedono al sequestro di detti esemplari.

IV.

- 24 La valutazione giuridica della controversia è dubbia sotto il profilo del diritto dell'Unione.

- 25 1. L'esito del ricorso per cassazione dello Hauptzollamt dipende dalla questione se il quantitativo di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006 configuri una franchigia o un limite quantitativo. Se viene interpretato come franchigia, lo Hauptzollamt avrebbe giustamente

sequestrato l'intero quantitativo di caviale, pari a sei vasetti, introdotto dalla ricorrente. Se, per contro, si trattasse di un limite quantitativo, potrebbero essere confiscati solo quattro vasetti di caviale. I restanti due vasetti, del peso di 50 grammi ciascuno, dovrebbero essere lasciati alla ricorrente, a condizione che si tratti di oggetti personali o domestici. Secondo le informazioni fornite dallo Hauptzollamt, l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, viene interpretato in modo divergente negli Stati membri.

- 26 a) Le specie di storione (denominazione latina *Acipenseriformes spp.*) sono protette ai sensi dell'allegato II della CITES (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera b), del regolamento n. 338/97). Esse sono pertanto elencate nell'allegato B del regolamento n. 338/97. Anche gli esemplari di allevamento e le loro uova rientrano tra gli esemplari protetti [articolo 2, lettera t), del regolamento n. 338/97].
- 27 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 338/97, l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie elencate nell'allegato B del medesimo è subordinata, in linea di massima, alla presentazione presso l'ufficio doganale frontaliere di una [Or. 8] licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del medesimo regolamento, tale disposizione non si applica ad esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nell'Unione in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Su questa base, all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 865/2006 la Commissione ha adottato semplificazioni e deroghe all'obbligo di presentare documenti. L'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 865/2006, prevede infatti che per l'importazione di caviale delle specie di storione (denominazione latina *Acipenseriformes spp.*) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona, in contenitori contrassegnati individualmente a norma dell'articolo 66, paragrafo 6, del regolamento n. 865/2006, non sia necessario presentare una licenza d'importazione rilasciata dal paese di destinazione, né un documento di (ri)esportazione del paese di origine ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 865/2006, a condizione che tale importazione riguardi oggetti personali o domestici di un soggetto abitualmente residente nell'Unione].
- 28 Tuttavia, se le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 non sono soddisfatte e la persona che introduce il prodotto non è in possesso della relativa licenza d'importazione prescritta o, se del caso, di un documento di esportazione del paese di origine, l'autorità doganale deve procedere al sequestro del caviale importato ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, prima frase, del BNatSchG.
- 29 b) Per dirimere la controversia occorre chiarire se e in quale misura la ricorrente possa invocare la deroga all'obbligo di presentare un documento, di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, in quanto non

disponeva né di una licenza di importazione né di un documento di esportazione. In particolare, si pone la questione di quali siano le conseguenze giuridiche se la quantità totale di caviale importato (nel caso in questione 300 grammi di caviale di specie di storione, denominazione latina *Huso Huso*) supera i 125 grammi per persona.

- 30 aa) Il giudice del rinvio è incline a ritenere che, in caso di superamento del quantitativo indicato all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, debba essere sequestrato l'intero quantitativo importato.
- 31 Depongono in questo senso gli obiettivi della CITES nonché quelli del regolamento n. 338/97 e del regolamento n. 865/2006, volti a proteggere le specie minacciate di flora e fauna (v. i considerando 1 e 2 del regolamento n. 338/97), perché in tal modo il rispetto delle norme può essere imposto in modo semplice ed efficace. Inoltre, siffatta interpretazione rafforza il principio dell'obbligo di presentare documenti e garantisce che la deroga a tale obbligo [Or. 9] sia effettivamente limitata alle importazioni di piccole quantità. Se una simile agevolazione è concessa solo quando è rispettato il limite quantitativo o quando vengono presentati i documenti prescritti, in caso di importazione si può decidere se lasciare i prodotti a disposizione dell'importatore senza effettuare ulteriori indagini. Diversamente, per decidere se, malgrado la violazione, al soggetto che non ha rispettato le prescrizioni possa essere lasciata una parte dei prodotti, sarebbe necessario assumere prove per determinare se si possa escludere un'importazione a fini commerciali. Se, nel caso d'importazione di un quantitativo di caviale superiore a 125 grammi, si lasciasse all'importatore una parte di tale quantitativo senza obbligo di presentare documenti, anche le importazioni di quantitativi maggiori di caviale potrebbero in definitiva beneficiare, almeno in parte, della semplificazione.
- 32 Un altro argomento a favore di un'interpretazione restrittiva dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, nel senso di franchigia, è il fatto che detto articolo non prevede il versamento di un'imposta a compensazione di un quantitativo di caviale introdotto superiore ai 125 grammi ammessi. Secondo il giudice del rinvio, ciò contrasterebbe anche con gli obiettivi dei testi giuridici succitati. Nel caso di una franchigia, la persona che introduca una quantità di caviale superiore a 125 grammi non avrebbe fin da subito alcuna prospettiva di poter trattenere almeno una parte del quantitativo senza presentare i documenti prescritti.
- 33 Un altro argomento che depone contro una possibile suddivisione dei prodotti importati in prodotti che non richiedono la presentazione di documenti e prodotti che invece la richiedono e che sono, pertanto, soggetti a sequestro, è il fatto che il quantitativo di 125 grammi è inteso «per persona». La situazione non è quindi paragonabile ad una spedizione collettiva, che comprende piccoli pacchi destinati a più destinatari individuali e per la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ammesso il trattamento come spedizione di valore trascurabile, a condizione che ogni piccolo pacco contenga solo merci il cui valore complessivo

non ecceda 22 EUR (v. [sentenza del 2 luglio 2009, Har Vaessen Douane Service, C-7/08, EU:C:2009:417] [OMISSIS] sull'interpretazione dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali [OMISSIS], come modificato dal regolamento (CEE) n. 3357/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali).

- 34 A favore di un'interpretazione restrittiva dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, nel senso di una franchigia, depongono anche il paragrafo 2, lettera e), della risoluzione 12.7 e il paragrafo 3, lettera b), punto iv), della risoluzione 13.7 della Conferenza delle Parti della CITES («CoP»), secondo cui la deroga per uso personale deve essere limitata a un quantitativo non superiore a 125 grammi di caviale per persona **[Or. 10]** («limiting this exemption to no more than 125 grams of caviar per person»).
- 35 bb) Nondimeno, non sembra esclusa un'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, nel senso che in caso di superamento del quantitativo alla persona che introduce il caviale possano essere lasciati almeno 125 grammi di caviale a titolo di franchigia. Secondo lo Hauptzollamt, l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, negli Stati membri dell'Unione non riceve interpretazione uniforme, circostanza che ha rafforzato i dubbi del giudice del rinvio.
- 36 Né dalla formulazione di tale disposizione né dalle risoluzioni 12.7 e 13.7 della CoP risulta chiaramente che un'importazione di caviale sia automaticamente soggetta nella sua totalità all'obbligo di presentare documenti qualora superi il quantitativo di 125 grammi. Formulazioni simili a quelle dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 si trovano, ad esempio, nell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009 [del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU 2009, L 324, pag. 23)] con riferimento alle spedizioni di valore trascurabile («per “merci di valore trascurabile” si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione») e nell'articolo 27 del medesimo regolamento, con riferimento alle limitazioni quantitative nel caso di spedizioni tra soggetti privati [«quantitativi massimi»]. I quantitativi fissati in tali disposizioni, tuttavia, sono considerati quantità limite di franchigia, che devono in ogni caso essere lasciate alla persona che introduce il prodotto.
- 37 Al tempo stesso, se l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 dovesse essere interpretato come franchigia, esso avrebbe un carattere di sanzione che, quantomeno, non si evince dalla formulazione della disposizione. Esso si limita a stabilire che per l'importazione di un determinato quantitativo di caviale non siano richiesti documenti. A prescindere da questo, una violazione delle norme poste a tutela delle specie può eventualmente essere perseguita penalmente.

- 38 Inoltre, la CITES e l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 considerano esplicitamente l'importazione di un quantitativo massimo di 125 grammi di caviale innocua per la conservazione delle specie di storione. Tale quantitativo viene ugualmente rispettato se, fin da subito, la persona interessata importa solo un massimo di 125 grammi di caviale e se le vengono lasciati 125 grammi di caviale in caso di superamento di detto quantitativo.
- 39 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, l'esito del ricorso per cassazione dipende, inoltre, dalla circostanza che gli esemplari importati siano oggetti personali o domestici ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97, anche qualora, al momento dell'importazione, [Or. 11] la persona che li introduce dichiara di volerli offrire in regalo ad altre persone dopo l'importazione. In caso affermativo, nella fattispecie alla ricorrente dovrebbero essere lasciati due vasetti di caviale del peso di 50 grammi ciascuno.
- 40 Il fatto che un esemplare possa essere considerato un oggetto personale o domestico solo se è personalmente destinato alla persona che lo introduce è confermato dalla formulazione dell'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97, che fa riferimento ai «suoi» beni ed effetti personali (in inglese «part of his normal goods and chattels», in francese «partie de ses biens et effets normaux»).
- 41 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, un esemplare introdotto può comunque essere un oggetto personale, anche qualora la persona che lo introduce intenda offrirlo in regalo ad altre persone dopo l'importazione (i cosiddetti ricordi di viaggio o souvenir), a condizione che niente attesti un intento commerciale.
- 42 L'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97 distingue tra le nozioni di «oggetti domestici» e «oggetti personali». Oggetti domestici potrebbero essere considerati gli oggetti che appartengono alla sfera personale di un soggetto privato e che sono destinati a rimanere permanentemente nella sua abitazione. Invece, un «oggetto personale» sembra essere un oggetto che serve o è destinato al soddisfacimento di esigenze personali. Né l'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 338/97 né l'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 presuppongono l'utilizzo o il consumo da parte di tale persona. Quest'ultimo articolo non menziona nemmeno le intenzioni della persona che introduce il prodotto. La nozione di «oggetto personale» non sembra quindi essere necessariamente legata al fatto che l'esemplare resti in possesso della persona che lo introduce.
- 43 Per quanto riguarda le condizioni della deroga di cui all'articolo 8, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [OMISSIS], e alla normativa nazionale adottata al riguardo ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del Tabaksteuergesetz (legge relativa all'imposta sul tabacco), nella versione vigente nel 2007, questa Sezione ha stabilito che i prodotti soggetti ad accisa si considerano acquistati per le esigenze di un acquirente privato

anche quando, in ragione degli stretti legami personali con un altro soggetto privato, siano destinati ad essere offerti in regalo a quest'ultimo. Di conseguenza, quando l'acquirente acquista di propria iniziativa doni per membri della famiglia, li acquista anche per proprio uso. Questo perché egli sostiene spese che non sono legate ad un rapporto contrattuale e per le quali non si può aspettare alcun rimborso da parte di terzi [OMISSIS] [Or. 12] [OMISSIS].

- 44 Alle stesse condizioni, nella fattispecie il giudice del rinvio considera due vasetti di 50 grammi ciascuno del caviale importato dalla ricorrente oggetti personali di quest'ultima, anche se la ricorrente intendeva offrire in regalo ai propri figli tale parte del quantitativo totale di caviale importato e lo aveva dichiarato già all'atto dell'importazione. In questo caso non si ravvisa un fine commerciale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 45 Una simile conclusione non è in contraddizione nemmeno con il punto 8, dell'allegato 1, della risoluzione 13.7 della CoP, che stabilisce che gli esemplari devono appartenere o essere posseduti a titolo personale per fini non commerciali. Mentre la prima alternativa presuppone che la persona che introduce gli esemplari non li offra in regalo, bensì li conservi essa stessa, la seconda alternativa («possessed for non-commercial purposes») è formulata in modo più ampio, perché lo scopo personale non è legato all'appartenenza alla persona.
- 46 Al di là di queste considerazioni di carattere giuridico, il giudice del rinvio troverebbe discutibile, anche in termini pratici, negare l'esenzione dalla presentazione dei documenti prevista dall'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006, unicamente sulla base dell'intenzione dichiarata di offrire il caviale in regalo. Una tale interpretazione solleva la questione di come le intenzioni della persona che introduce il prodotto possano essere sottoposte ad un controllo affidabile nel contesto dello sdoganamento. In definitiva, la persona che introduca del caviale e che dichiari la propria intenzione di offrirlo in regalo sarebbe svantaggiata rispetto ad una persona che dichiari di voler tenere il caviale per sé, o che non rilasci alcuna dichiarazione, dal momento che le sarebbe negata l'esenzione dalla presentazione dei documenti. Inoltre, la persona che abbia inizialmente manifestato un'intenzione all'atto della dichiarazione in dogana potrebbe rinunciarvi successivamente all'importazione. Infine, non si comprende perché, da un lato, 125 grammi di caviale possano essere importati senza obbligo di presentare documenti qualora la persona che li introduce consumi il caviale personalmente, o inviti per un pasto persone con cui intrattiene stretti legami, mentre dall'altro, tale obbligo debba sussistere se la persona stessa intende offrire il caviale in regalo a dette persone dopo l'importazione.
- 47 I dubbi che il giudice del rinvio nutre circa l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 sono rafforzati dal fatto che, secondo lo Hauptzollamt, gli Stati membri adottano soluzioni diverse per quanto riguarda la questione se i prodotti trasportati per essere offerti in regalo possano essere considerati oggetti personali o domestici.